



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

STATUTO COMUNALE

Testo coordinato a seguito delle modificazioni apportate con Deliberazione Consiliare n. 117 del 29/11/2012, esecutiva ai sensi di legge e della Deliberazione Consiliare n. 91 del 27/11/2024 immediatamente eseguibile.

INDICE
Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali	5
Art. 2 – Funzioni	6
Art. 3 - Rappresentanza della comunità	6
Art. 4 - Patrimonio culturale ed assetto ed utilizzazione del Territorio	7
Art. 5 - Elementi distintivi: territorio, sede, stemma e gonfalone	7
Art. 6 - Albo pretorio ed informazione	7

Capo II - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 7 – Statuto	8
Art. 8 – Regolamenti	8
Art. 9 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi Sopravvenute	9
Art. 10 - Ordinanze	9
Art. 11 – Pubblicità	9
Art. 12 - Fonti di interpretazione e di applicazione	10

Capo III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 13 - Titolari dei diritti di partecipazione popolare	10
Art. 13 bis - Le Istituzioni locali di frazione e di quartiere	10
Art. 14 - Forme associative e rapporti con il Comune	11
Art. 15 - Istanze, pareri, interrogazioni e petizioni	12
Art. 16 – Proposte	12
Art. 17 – Referendum	13

Capo IV - DIFENSORE CIVICO

Art. 18 – Nomina	13
Art. 19 – Decadenza	14
Art. 20 - Funzioni	15
Art. 21 - Facoltà e prerogative	15
Art. 22 - Relazione annuale	16
Art. 23 - Indennità di funzione	16

Capo V - ORDINAMENTO

Art. 24 - Organi	16
------------------	----

Art. 25 - Deliberazioni degli organi collegiali	16
Art. 26 - Consiglio Comunale - Ruolo e competenze generali	17
Art. 27 - Composizione, elezione, decadenza e scioglimento	18
Art. 28 - Insediamento e durata in carica	18
Art. 29 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente	19
Art. 30 - Consiglieri, prerogative e compiti	19
Art. 31 - Gruppi consiliari	21
Art. 32 - Commissioni consiliari	21
Art. 33 - Svolgimento dei lavori consiliari	22
Art. 34 - Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio	23
Art. 35 - Il Sindaco	24
Art. 36 - Attribuzioni di amministrazione	25
Art. 37 - Attribuzioni di vigilanza	25
Art. 38 - Attribuzioni di organizzazione	26
Art. 39 - Vice Sindaco	26
Art. 40 - Mozioni di sfiducia	27
Art. 41 - La Giunta	27
Art. 42 - Composizione della Giunta comunale	27
Art. 43 - Nomina della Giunta comunale	27
Art. 44 - Funzionamento della Giunta comunale	28
Art. 45 - Competenze della Giunta comunale	28
Art. 46 - Struttura dell'Ente	29
Art. 47 - Incompatibilità	30
Art. 48 - Funzioni di direzione	30
Art. 49 - Il Direttore Generale	31
Art. 50 - Il Segretario Comunale	31
Art. 51 - Vice Segretario	32
Art. 52 - Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi	32
Art. 53 - Relazioni sindacali	32
Capo VI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	
Art. 54 - Obiettivi dell'attività	33

Art. 55 - Servizi pubblici comunali	33
Art. 56 - Forme di gestione dei servizi pubblici	33
Art. 57 - Aziende speciali	34
Art. 58 - Struttura delle aziende speciali	34
Art. 59 - Istituzioni	35
Art. 60 - Società per azioni od a responsabilità limitata	35
Art. 61 - Convenzioni	36
Art. 62 - Consorzi	36
Art. 63 - Accordi di programma	36
Capo VII - FINANZA E CONTABILITA'	
Art. 64 - Ordinamento	37
Art. 65 - Attività finanziaria del Comune	37
Art. 66 - Amministrazione dei beni comunali	37
Art. 67 - Bilancio comunale	38
Art. 68 - Rendiconto della gestione	38
Art. 69 - Attività contrattuale	38
Art. 70 - Revisori dei conti/Collegio dei revisori dei conti	39
Art. 71 - Tesoreria	39
Art. 72 - Controllo economico della gestione	40
Capo VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 73 - Termine per l'entrata in vigore	40

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art . 1

Disposizioni generali

1. La comunità di Colle di Val d'Elsa è organizzata in Ente Autonomo dotato di rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato . Essa realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio da parte del Comune dei poteri previsti e disciplinati dal seguente statuto .

2 . Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento nell'ambito delle funzioni proprie, di quelle conferite con legge generale dello Stato e della Regione, il Comune è soggetto costituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica .Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali .

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della Finanza Pubblica .

4 . Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica .

5 . Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità .

6 . Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali .

7 . Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico e garantisce che la proprietà e la gestione della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche ed inalienabili . Il Comune riconosce il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale di interesse generale privo di rilevanza economica

Il Comune, in attuazione della Costituzione e in armonia con i principi comunitari, al fine di realizzare la coesione economica-sociale e territoriale, promuovere la solidarietà, garantire la protezione dell'ambiente e della salute, anche in considerazione delle peculiarità locali, ritiene di perseguire tale specifica missione, attraverso la gestione del servizio idrico integrato, effettuata tramite un soggetto che abbia esclusive finalità di interesse comune generale . E' assicurato comunque il diritto, ad ogni abitante del territorio comunale in stato di grave difficoltà economica, alla disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona .

Art . 2

Funzioni

- 1 La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale .
- 2 . L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto .
- 3 . Le funzioni conferite sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale .
- 4 . Le funzioni di cui al comma 3, sono esercitate dopo che siano state assicurate dallo Stato e dalla Regione le risorse necessarie e comunque siano stati individuati i mezzi di finanziamento .
- 5 . Le funzioni del Comune sono organizzate in modo da perseguire gli obiettivi dello sviluppo economico, sociale e culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali ambientali ed umane della propria comunità .
6. Nell'esercizio dei suoi poteri e competenze il Comune provvede alla promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nonché alla attività di pianificazione, programmazione, sostegno ed incentivazione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune ispirandosi ai principi di valorizzazione del lavoro, di tutela della persona, di solidarietà sociale e di salvaguardia dei valori culturali della società colligiana .
7. Il Comune ispira la propria attività al principio del superamento delle discriminazioni di ogni tipo, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e nella società .

Art . 3

Rappresentanza della comunità

1. Il Comune cura gli interessi della comunità secondo il proprio ordinamento .
2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio .
- 3 . Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 .
- 4 . Il Comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione .
- 5 . Il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici o privati per armonizzarli con le

esigenze della comunità .

6 . Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi dei soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interesse espressi dalla comunità .

Art . 4

Patrimonio culturale ed assetto ed utilizzazione del territorio

1 . Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città e del territorio promuovendo, nel rispetto delle proprie tradizioni, iniziative in campo culturale e turistico .

2 . Il Comune, nel rispetto dei valori storici, architettonici, paesaggistici ed ambientali, stabilisce l'assetto del proprio territorio al fine di favorire lo sviluppo della comunità ed una migliore qualità della vita .

3 . L'utilizzazione del territorio deve consentire un armonico ed equilibrato rapporto con l'ambiente fisico e rispondere ai principi di economicità dell'uso delle risorse, della conservazione dei valori ambientali, della valorizzazione dei beni territoriali, della qualità degli interventi, al fine di concorrere, insieme alle attività sociali, culturali ed economiche, a conformare un habitat consono alle esigenze degli insediamenti umani sul territorio .

4 . A tal fine, nel rispetto dei suesposti principi e delle leggi statali e regionali in materia, adotta gli strumenti urbanistici generali in conformità, altresì, ai piani regionali o provinciali approvati ed esecutivi secondo le disposizioni di legge .

5 . Gli strumenti urbanistici generali si realizzano attraverso i piani attuativi e il rilascio di concessioni ed autorizzazioni .

Art . 5

Elementi distintivi: territorio, sede, stemma e gonfalone

1 . Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di città di Colle di Val d'Elsa ed ha sede in Colle di Val d'Elsa, Palazzo Renieri - Via Francesco Campana, n .° 18 .

2 . Il territorio del Comune ha un'estensione di Km² . 92,21 e comprende il capoluogo, che costituisce la città di Colle di Val d'Elsa, le frazioni di Collalto, Mensanello, Gracciano, Le Grazie, Borgatello, Bibbiano, Campiglia, Castel San Gimignano, Quartaia e gli altri insediamenti delle zone extraurbane .

3 . Lo stemma ed il gonfalone sono descritti e stabiliti dall'apposito Decreto del Presidente della Repubblica .

4 . L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune .

Art . 6

Albo pretorio ed informazione

1 .Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità .

2 . Nel palazzo comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità . Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti .

3 . Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità .

CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA

Art . 7

Statuto

1 . Il Comune determina il proprio ordinamento con lo statuto nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica . Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune .

2 . Il procedimento per le modifiche allo statuto deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare .

3 . Le modifiche sono sottoposte a referendum nei modi e con le procedure previste per i regolamenti quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un numero minimo di elettori pari almeno all'otto per cento degli aventi diritto da calcolarsi all'inizio di ogni anno con deliberazione della Giunta .

Art . 8

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione: sulla propria organizzazione; per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto; per le materie per cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge; nelle materie in cui esercita funzioni .

2 . Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria .

3 . Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse .

4 . Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione .

5 . Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari .

6 . I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi

quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva .

7 . I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della relativa deliberazione .

Art . 9

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1 . Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso .

2 . Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n . 142 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto stesso .

3 . Le deliberazioni di cui al comma 1 . hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni .

Art . 10

Ordinanze

1 . Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art .

38, comma 2, della legge 8 .6 .1990, n . 142 . Esse devono essere adeguatamente motivate e limitate nel tempo in cui permane la necessità .

2 . Le ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari sono demandate al Segretario Comunale ed ai funzionari competenti per materia .

3 . Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni . Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari .

Art . 11

Pubblicità

1 . Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, i programmi, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti dell'ente, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzati utilizzando idonei mezzi informativi ed adeguati

strumenti di comunicazione .

Art . 12

Fonti di interpretazione e di applicazione

1 . Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, al Segretario comunale ed al Direttore Generale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative, statutarie e regolamentari .

2 . Nell'ambito delle rispettive funzioni compete ai funzionari responsabili dei servizi emanare circolari e direttive di applicazione della legge, dello Statuto e dei regolamenti .

CAPO III° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art . 13

Titolari dei diritti di partecipazione popolare

1 . Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza .

2 . La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo .

3 . Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla partecipazione popolare, fatta eccezione per l'istituto referendario, si considerano cittadini i residenti nel territorio comunale e coloro che hanno con esso un rapporto qualificato, non saltuario ed occasionale, per ragioni di lavoro e di studio e sempre che tali attività siano esercitate in modo prevalente nel Comune stesso .

4 . Secondo modalità da disciplinare nel regolamento sulla partecipazione popolare, ai soggetti che abbiano un rapporto qualificato con il territorio comunale come previsto al comma precedente, viene rilasciato, su richiesta, un documento che abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente capo .

5 . Possono esercitare diritti di proposta tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età .

Art. 13 bis

Le Istituzioni locali di frazione e di quartiere

1. Al fine di assicurare che l'azione politico amministrativa dell'Amministrazione comunale sia massimamente rispondente alle esigenze ed ai bisogni che si manifestano nelle frazioni e nei quartieri della comunità di Colle di Val d'Elsa sono istituiti, secondo la disciplina fondamentale del presente articolo, i Consigli di Frazione e di Quartiere.
2. Le modalità di costituzione, ordinamento e funzionamento dei Consigli di Frazione e di Quartiere sono disciplinate da apposite disposizioni regolamentari nel rispetto delle norme in materia di rappresentanza di genere.

3. Il regolamento di cui al comma precedente potrà riconoscere ai Presidenti dei Consigli di Frazione e di Quartiere, nel rispetto di quanto tassativamente previsto e riservato dalle relative norme di legge alla carica di consigliere comunale, specifiche prerogative volte a valorizzarne la eventuale partecipazione alle sedute consiliari senza facoltà di voto nonché ai lavori delle relative commissioni permanenti in funzione consultiva e con esclusione di qualsiasi indennità.”

Art . 14

Forme associative e rapporti con il Comune

1 . Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell'ambiente .

2 . E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associati che operano nel Comune .

3 . Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati la sede, le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento utile ad identificare l'organismo associativo .

4 . Non saranno iscritte all'albo le associazioni segrete od aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto .

5 . Il Comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato, comunque costituite, al conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà ed individuando le forme più idonee a favorire l'apporto dei volontari a finalità istituzionali dell'ente .

6 . Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, alle libere associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo che non perseguono scopo di lucro, con l'eccezione dei partiti politici, vengono assicurate forme di aiuto e di incentivazione dirette ed indirette, con modalità da disciplinarsi in apposite norme regolamentari .

7 . La valorizzazione delle libere forme associative può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale ed alla organizzazione e gestione dei servizi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni .

8 . Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente, devono redigere al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego .

Istanze, pareri, interrogazioni e petizioni

1 . Ogni associazione iscritta all'albo, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, ha diritto di accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera . In particolare, le scelte del Comune che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri non vincolanti per l'ente espressi dagli organi collegiali delle stesse .

2 . Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere forme di consultazione ed organismi di partecipazione dei cittadini singoli e delle associazioni all'amministrazione locale, anche attraverso la istituzione di consulte di settore con funzioni consultive e di proposta, per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'ente, la rappresentazione degli interessi collettivi ed il confronto tra le diverse istanze .

3 . Le associazioni di volontariato iscritte all'albo potranno altresì esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, nonché collaborare con esso a progetti, strategie, studi e sperimentazioni .

4 . Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti od aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità .

5 . L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa .

6 . Il regolamento sulla partecipazione popolare dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini, nonché regolamentare le modalità di consultazione da parte dell'ente .

Art . 16

Proposte

1 . Gli elettori del Comune, in numero non inferiore all'uno per cento, possono presentare al Sindaco proposte per l'adozione di atti deliberativi di competenza del consiglio comunale, con esclusione degli atti di nomina e revoca dei rappresentanti del Comune, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi, di adozione degli strumenti di pianificazione . Le proposte devono essere formulate in maniera sufficientemente dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo .

2 . Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del *Segretario comunale*, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, al Presidente ed ai Gruppi presenti in Consiglio comunale entro trenta giorni dal

ricevimento .

3 . Il Consiglio comunale può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta .

Art . 17

Referendum

1 . Un numero di elettori residenti non inferiore all'otto per cento degli iscritti nelle liste elettorali del comune può chiedere che vengano indetti referendum sulle materie di esclusiva competenza comunale e di interesse generale .

2 . Non possono essere indetti referendum in materia di bilanci preventivi e consuntivi, di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio . Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) nomine e designazioni;
- e) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose .

3 . Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci .

4 . Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2. 5 . Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato .

6 . Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa .

7 . Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto .

8 . Il mancato recepimento da parte del consiglio comunale delle indicazioni approvate dai cittadini alla consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto .

9 . Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa .

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

Art . 18

Nomina

1 . Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale o scelto in forma di convenzione con altri Comuni o con la Provincia di Siena . In ogni caso per la nomina del Difensore civico o per l'approvazione della convenzione occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri .

2 . Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale, che ne predispone un apposito elenco, previo controllo dei requisiti .

3 . La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza professionale diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso di diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti .

4 . Il Difensore civico rimane in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore .

5 . Non può essere nominato Difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri del culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale .

Art . 19

Decadenza

1 . Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale .

2 . La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale .

3 . Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri .

4 . In ipotesi di surroga prima che termini la scadenza naturale dell'incarico per revoca, decadenza o dimissioni, sarà il consiglio comunale a provvedere .

Art . 20

Funzioni

- 1 . Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri .
- 2 . Il Difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento .
- 3 . Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa in modo che la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge .
- 4 . Il Difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti .
- 5 . Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque gli si rivolga; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana .
- 6 . Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art . 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997, n . 127, secondo le modalità previste dall'art . 17, comma 39 della stessa legge .

Art . 21

Facoltà e prerogative

- 1 . L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico .
- 2 . Il Difensore civico, nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi .
- 3 . Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio .
- 4 . Il Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati .
- 5 . Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che ritiene opportuni, concordandone eventualmente tempistica e contenuto .
- 6 . E' facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso . A tal fine deve essere informato della data delle riunioni .

7 . Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco ed al presidente del consiglio, affinché siano discussi nel consiglio comunale che deve essere convocato entro trenta giorni.

Art . 22

Relazione annuale

1 . Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle .

2 . Nella sua relazione annuale, il Difensore civico può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni .

3 . La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa al Presidente ed ai Capigruppo e discussa in Consiglio comunale entro trenta giorni .

Art . 23

Indennità di funzione

1 . Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio comunale .

CAPO V - ORDINAMENTO

Art . 24

Organi

1 . Sono Organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto .

2 . Il Consiglio comunale è un organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo .

3 . Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato .

4 . La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio .

Art . 25

Deliberazioni degli organi collegiali

1 . Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni su persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta . Le votazioni per le nomine, le

designazioni e la elezione di membri di collegi ovvero a cariche hanno sempre luogo a scrutinio palese .

2 . L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio .

3 . Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente .

4 . I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario .

Art . 26

Consiglio comunale

Ruolo e competenze generali

1 . Il Consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo .

2 . Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente .

3 . Ove agli atti di cui al precedente comma il Consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dovrà uniformarsi ai contenuti degli stessi con i quali verranno indicati gli indirizzi fondamentali da seguire e gli obiettivi da raggiungere .

4 . Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale .

Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio .

5 . Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi . Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale .

6 . Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente il regolamento del consiglio disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il sindaco, del segretario e dei funzionari responsabili dei servizi . Con apposita

deliberazione il Consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione .

7 . Il Consiglio comunale adotta gli atti per la definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società, nonché la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, enti, aziende, istituzioni consorzi e società ad essi espressamente riservati dalla legge . Nella definizione degli indirizzi di cui sopra dovranno essere osservate le norme vigenti anche in materia di pari opportunità, secondo i principi di cui all'art 2, comma 7, del presente statuto .

8 Oltre a quelle iscritte, per richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri, sono altresì inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziativa di singoli Consiglieri su cui il Consiglio si sia pronunciato nella prima seduta successiva alla loro presentazione .

9 . Il Consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento .

10 . Salvo quanto stabilito dalla legge, i candidati alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio comunale devono presentare, anche congiuntamente con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito ed un rendiconto delle spese effettivamente sostenute entro sessanta giorni dal termine della campagna elettorale . I documenti sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio .

Art . 27

Composizione, elezione, decadenza e scioglimento

1 . Le norme relative alla composizione, alle modalità di elezione, ai casi di scioglimento del consiglio comunale e quelle relative alle cause di ineleggibilità , incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge .

Art . 28

Insedimento e durata in carica

1 . La prima adunanza del Consiglio comunale è convocata nei modi e nei termini di legge dal Sindaco . E' presieduta dal Consigliere anziano per:

- a) la convalida degli eletti;
- b) l'elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio .

Il Presidente del Consiglio entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni . La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione Giunta Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno .

2 . La durata in carica del Consiglio comunale è regolata dalla legge .

3 . Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili .

Art . 29

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1 . Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso .

2 . Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le Commissioni consiliari permanenti, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio .

3 . La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, entro il 30 settembre di ogni anno per la verifica periodica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori .

4 . Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale .

5 . Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio .

6 . Fatte salve le eventuali competenze delle Commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati .

Art . 30

Consiglieri, prerogative e compiti

1 .I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto .

2 . I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione .

3 . La posizione giuridica del Consigliere comunale è regolata dalla legge che determina anche le indennità spettanti ai Consiglieri per lo svolgimento delle loro funzioni .

4 . Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze . A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età .

5 . Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento del Consiglio, che disciplinerà, altresì, le modalità di iniziativa e di accesso, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di ordini del giorno e risoluzioni .

6 . I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalla Aziende, Istituzioni od Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato . Essi, nei limiti previsti dalla legge e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge . Inoltre gli stessi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo .

7 . I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed ogni altra istanza in forma scritta e debitamente firmata al Sindaco od agli Assessori, i quali hanno l'obbligo di rispondere in forma scritta entro trenta giorni dalla data di assunzione al protocollo generale del Comune .

8 . La dichiarazione delle dimissioni è atto individuale del singolo Consigliere . La procedura delle dimissioni, della surrogazione e supplenza è regolata dalla legge .

9 . I Consiglieri cessati per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti .

10 . I Consiglieri che non partecipano a numero quattro sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti . La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento .

11 . Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, al Presidente ed al Vice-Presidente del Consiglio, agli Assessori, al Sindaco, ai rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Società, Aziende speciali, Istituzioni e Consorzi, nei procedimenti civili nei quali vengano convenuti quali rappresentanti dell'Ente e rimborsa le spese processuali nei procedimenti penali per atti commessi nell'espletamento delle loro funzioni con sentenze irrevocabili di assoluzione .

12 . Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune .

13 . Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri comunali mansioni e compiti per particolari materie e la cura di iniziative senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti .

Art . 31

Gruppi consiliari

1 . I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, dandone comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio . La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato .

2 . Ciascun gruppo consiliare comunica al Sindaco ed al Presidente del Consiglio il nome del Capo-gruppo e dell'eventuale sostituto, nei casi di vacanza, assenza od impedimento, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio neo-eletto . In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo-gruppo il Consigliere anziano del gruppo, inteso come colui che ha riportato la cifra elettorale più alta nell'ambito del gruppo stesso .

3 . La Conferenza dei Capi-gruppo è organo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio per la programmazione delle adunanze consiliari nonché per l'esame delle proposte:

- a) di formazione e di aggiornamento del regolamenti degli organi del Comune;
- b) di formazione e di modifica dei regolamenti comunali;
- c) di revisione e questioni di interpretazione dello Statuto .

Per i lavori inerenti la programmazione delle adunanze consiliari nonché per l'esame delle proposte di cui alle lettere a), b) e c) predette, le riunioni della conferenza, cui partecipa il Sindaco, sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio . Per tutte le altre questioni che possano attenerne al merito di provvedimenti relativi all'attività dei settori e servizi del Comune, le riunioni della Conferenza, cui può partecipare il Presidente del Consiglio, vengono convocate e presiedute dal Sindaco . Indipendentemente dalle riunioni di cui sopra il Sindaco, anche in via breve, può disporre la convocazione dei Capi-gruppo consiliari per l'esame di argomenti di rilevante interesse per la comunità .

4 . Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le specifiche attribuzioni, le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capi-gruppo, nonché la fornitura di strutture ed attrezzature di supporto idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi .

Art . 32

Commissioni consiliari

1 . Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2 . Il regolamento prevede per i vari tipi di Commissioni la disciplina in ordine:

- a) alla istituzione, durata ed eventuale scioglimento;
- b) alla composizione, nel rispetto del criterio proporzionale;

c) al funzionamento;alle attribuzioni .

3 . Nei casi contemplati dal regolamento le Commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati .

4 . Su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o su richiesta espressa da almeno un quinto dei Consiglieri, il Consiglio costituisce e nomina, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni speciali e di inchiesta per accertare la regolarità e correttezza di attività amministrative comunali . Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari . La Commissione elegge nell'ambito dei propri componenti il Presidente .

Nel provvedimento di istituzione e nomina e viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio .

Art . 33

Svolgimento dei lavori consiliari

1 . Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione .

2 . Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche . Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento di norma in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi salvo altri motivi particolari adeguatamente motivati .

3 . Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti .

4 . Nel caso di nomine il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza della minoranza .

5 . Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo .

6 . Il Segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare è sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente del Consiglio.

7 . Al Sindaco compete la compilazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, fatte salve le ipotesi di cui all'art, 26, comma 8 .

Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, definisce, d'intesa con il Sindaco, il calendario delle sedute consiliari ;

8 . Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, nel rispetto delle date previste nel calendario delle sedute di cui al comma precedente, quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica o dal Sindaco, in un termine non superiore a 20 giorni .

9. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, su richiesta formale del Sindaco . Il Presidente del Consiglio è tenuto ad ottemperare a tale richiesta . Il Sindaco è tenuto ad indicare i motivi rilevanti ed indilazionabili posti a base della richiesta . In caso di inottemperanza da parte del Presidente, il Consiglio comunale si riunisce entro 48 ore secondo l'ordine del giorno comunicato dal Sindaco .

10.. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio ovvero, nei casi di assenza od impedimento, dal Vice-presidente . In caso di assenza di entrambi il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere più anziano di età .

11. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e consegnato al domicilio eletto od alla residenza di ogni consigliere ed assessore da un messo comunale, che ne ottiene ricevuta, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, sia nel caso di seduta ordinaria che straordinaria . In caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore .

12. All'ordine del giorno possono esser iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi . La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza . La loro deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti .

Art . 34

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio

1 . Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale e ne promuove il collegamento con gli enti pubblici e privati, le forze sociali, culturali ed economiche presenti sul territorio .

2 . Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale, nel proprio seno, nella prima adunanza prevista dall'art . 28, a maggioranza assoluta dei propri componenti e con voto palese. .Con lo stesso provvedimento e procedura, è eletto il Vice Presidente del Consiglio .

3 . La carica di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare .

4 . Il Presidente e il Vice Presidente rassegnano le dimissioni dalla carica al Consiglio Comunale, che provvede alla loro sostituzione con le modalità di elezione sopra richiamate .

5 . Il Presidente ed il Vice-Presidente, possono essere revocati dalla carica, in qualsiasi momento, con provvedimento del Consiglio Comunale, adottato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, su motivata richiesta espressa da 1/3 di Consiglieri o dal Sindaco .

6 . Il Presidente del Consiglio:

a) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco ed i Capigruppo, presiede la seduta e dirige i lavori;

b) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

- c) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- d) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
- e) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo nei casi previsti dall'art . 31, comma 3, dello Statuto;
- f) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- g) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- h) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente .

Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri .

7 . Al Presidente e al Vice Presidente è assicurato dagli uffici comunali il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'esercizio delle loro funzioni .

8 . Nei casi di assenza od impedimento, del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente .

Art . 35

Il Sindaco

1 . Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica .

2 . Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali .

3 . Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune . Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive .

4 . Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi di mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile .

5 . Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici . Inoltre, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle

persone che lavorano .

6 . Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio .

Art . 36

Attribuzioni di amministrazione

1 . Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) esercita la rappresentanza politico-istituzionale del Comune e quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando, in tale direzione, l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico . In questo senso ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli Assessori per sottoporne l'esame alla Giunta;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum comunali;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale;
- e) provvede, per quanto di sua competenza, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- f) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- g) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo e gli conferisce, eventualmente, le funzioni di direttore generale;
- h) nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, il direttore generale; nomina altresì i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili; in via del tutto eccezionale, in caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco, conferisce le funzioni vicarie, in via temporanea, ad altro Assessore, allo scopo di assicurare la continuità dell'attività dell'ente .

Art . 37

Attribuzioni di vigilanza

1 . Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale .

2 . Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario

comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune .

3 . Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta .

Art . 38

Attribuzioni di organizzazione

1 . Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale;
- b) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare .

Art . 39

Vice Sindaco

1 . In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale, il Sindaco attribuisce, con separato provvedimento, le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore .

2 . Il Vice Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di ufficiale di governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo nonché di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge .

3 . In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade con il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale . Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco

4 . In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice Sindaco, o nel di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro Assessore, dandone comunicazione al Consiglio Comunale .

Art . 40

Mozioni di sfiducia

1 . Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni .

2 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio .

3 . La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e oltre trenta dalla sua presentazione . Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti .

Art . 41

La Giunta

1 . La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con sindaco al governo del comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza. .

2 . La Giunta adotta tutti gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale . In particolare la Giunta:

a) esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e l'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

b) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti .

3 . La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività .

Art . 42

Composizione della Giunta comunale

1 . La Giunta è composta dal Sindaco e da numero sette assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2 . La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale.

Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore cessa da quella di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina .

Al suo posto subentra, nei modi di legge, il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

3 . Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coniuge, parenti ed affini sino al terzo grado del sindaco, come pure gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4 . Gli Assessori che hanno ricoperto la carica presso l'ente in tre mandati consecutivi, non possono essere ulteriormente nominati Assessori nel mandato successivo.

5 . Gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 43

Nomina della Giunta comunale

1 . Gli Assessori sono nominati dal Sindaco e debbono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2 . Dell'avvenuta nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

3 . Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve provvedere alla loro sostituzione entro i successivi quindici giorni.

4 . Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art . 44

Funzionamento della Giunta comunale

1 . La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2 . La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

3 . Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4 . Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio comunale e delle sue commissioni senza diritto di voto.

Art. 45

Competenze della Giunta comunale

1 . La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.

2 . La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3 . La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio comunale i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali; se i provvedimenti comportano impegni di spesa o diminuzione di entrata deve essere richiesto parere di regolarità contabile

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- i) delibera preventivamente sulla nomina e sulla revoca del direttore generale da parte del Sindaco;
- j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;
- l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non siano espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale ove previsto;
- o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- p) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta, ove previsto, del direttore generale.

Art 46

Struttura dell'Ente

- 1 . L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.
- 2 . Ad esse compete la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, l'organizzazione della propria dotazione organica, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dagli organi elettivi del Comune con i piani programmatici e previsionali adottati . Ad esse spetta altresì l'esercizio delle funzioni a rilevanza esterna nonché l'assunzione di responsabilità dei procedimenti amministrativi assegnati ai sensi di legge.
- 3 . La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'Ente.
- 4 . La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.
- 5 . Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto ai

parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito di contingenti complessivi delle varie *categorie* e profili previste dalla dotazione organica del personale .

6 . Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto, è preposto un responsabile che risponde che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni funzionario responsabile di servizi deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

7 . Le variazioni dell'organigramma nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative sono disposte, in relazione alle *categorie* e profili professionali rivestiti, dalla Giunta Comunale sulla scorta delle proposte formulate dalla conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi.

8 . Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione e dai profili professionali e categorie funzionali, il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente. Il regolamento disciplinerà altresì le modalità di esercizio delle funzioni all'interno delle unità organizzative, per progetti e programmi determinati da realizzarsi con la concorrenza di più gruppi di studio, ricerca o lavoro.

Art. 47

Incompatibilità

1 . Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con il Comune. Salvo le eccezioni stabilite dalla legge, la posizione del dipendente comunale è incompatibile con altri impieghi pubblici e privati e con l'esercizio in modo abituale di attività commerciali, industriali e professionali.

Art . 48

Funzioni di direzione

1 . La funzione di direzione è esercitata in conformità agli indirizzi, alle direttive ed ai criteri definiti dagli organi elettivi.

2 . La funzione di direzione è esercitata dai dirigenti. Qualora nell'Ente non siano presenti dirigenti o lo siano in numero inadeguato allo svolgimento delle attività gestionali, al Segretario Comunale può essere attribuita la funzione di direzione di uffici e servizi.

3 . La funzione di direzione degli uffici e dei servizi è esercitata dai dirigenti nel rispetto delle norme e delle attribuzioni previste dalla Legge.

4 . I dirigenti, per le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate, si avvalgono di norma di uno o più responsabili delle stesse.

Art . 49

Il Direttore Generale

1 . Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato con il limite massimo della durata del proprio mandato, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di organizzazione .

2 . Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite da Sindaco .

3 . Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che, allo stesso tempo, rispondono delle funzioni loro assegnate.

4 . Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle attribuzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività ed indirizzandone l'organizzazione, nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze ed attribuzioni, avvalendosi della Conferenza dei Responsabili.

5. Tra le funzioni attribuite al Direttore generale, le principali sono:

- a) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
- b) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi, attuativi, relazioni o studi particolari;
- c) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- d) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.

6. Al Direttore Generale può essere assegnata la gestione di uno o più servizi, qualora se ne rilevi l'opportunità in relazione all'intersectorialità o alla particolare complessità del servizio stesso.

Art . 50

Segretario Comunale

1 . Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2 . Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3 . Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai Consiglieri comunali ed agli uffici.

4 . Al Segretario comunale può essere attribuita la funzione di direzione di uffici e servizi.

5 . Al Segretario generale può essere attribuito l'esercizio delle competenze proprie del direttore generale qualora sia investito di detto ruolo o nel caso di assenza od impedimento dello stesso, se nominato .

6 . Tra le funzioni attribuite al Segretario generale, le principali sono:

- a) rogare i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio;
- b) presiedere l'ufficio comunale delle elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- c) partecipare alle riunioni della Giunta, del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo e redigerne i verbali;
- d) vigilare che l'azione amministrativa rispetti i canoni della legalità, dell'imparzialità e del giusto procedimento;
- e) collaborare con gli organi elettivi mediante studi, ricerche e proposte;
- f) sovrintendere allo svolgimento delle attribuzioni dei responsabili dei servizi coordinandone l'attività ed indirizzandone l'organizzazione, nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze;
- g) intervenire, ove riscontri casi d'inerzia o di inefficienza della struttura riferendone, ove ne sia il caso, al Sindaco; h) attribuire la competenza dei procedimenti nei casi controversi. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi definisce compiutamente i compiti e le attribuzioni del Segretario generale.

Art . 51

Vice Segretario

1 . Il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto viene coadiuvato dal Vice Segretario, da individuarsi in uno dei funzionari apicali dell'ente.

2 . Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

Art . 52

Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

1 . Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e per favorirne l'attività è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili di servizi. Essa è presieduta dal Direttore generale, ove nominato e, in caso contrario, dal Segretario generale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

2 . La conferenza svolge funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative in ordine alle problematiche gestionali degli uffici e dei servizi.

3 . Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 53

Relazioni sindacali

1 . Nel rispetto delle fonti regolatrici del rapporto d'impiego locale, il Comune assicura un costante rapporto con le

organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti improntando le relative relazioni ai principi dell'informazione e dalla partecipazione, in primo luogo attraverso la contrattazione decentrata, sugli aspetti che riguardano il personale.

2 . Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente previa deliberazione del Consiglio ove occorra procedere a variazioni di bilancio.

3 . Il Comune impronta le proprie relazioni sindacali alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, all'incremento dell'efficacia, dell'efficienza e produttività dell'attività dell'ente, nel rispetto degli interessi degli utenti.

CAPO VI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art . 54

Obiettivi dell'attività

1 . Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure .

2 . Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3 . Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 55

Servizi pubblici comunali

1 . Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 . I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56

Forme di gestione dei servizi pubblici

1 . Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2 . Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3 . Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4 . I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art . 57

Aziende speciali

1 . Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2 . Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3 . I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art . 58

Struttura delle aziende speciali

1 . Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2 . Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

3 . Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4 . Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T .U . 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5 . Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la

determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6 . Il Consiglio Comunale approva i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, nonché i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7 . Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art . 59

Istituzioni

1 . Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2 . Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3 . Gli organi d'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

4 . Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5 . Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6 . Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell'istituzione .

Art . 60

Società per azioni od a responsabilità limitata

1 . Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2 . Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3 . L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4 . Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5 . I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6 . Il Sindaco od un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7 . Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art . 61

Convenzioni

1 . Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2 . Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie .

Art . 62

Consorzi

1 . Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili

2 . A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

3 . La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto.

4 . Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art . 63

Accordi di programma

1 . Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o suoi programmi, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento .

2 . L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n . 142, modificato dall'art .

17, comma 9, della legge n. 127/97.

3 . Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

CAPO VII - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 64

Ordinamento

1 . L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2 . Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3 . Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 65

Attività finanziaria del Comune

1 . Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2 . I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3 . Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4 . Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 66

Amministrazione dei beni comunali

1 . Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario ed al Ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2 . I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale

3 . Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art . 67

Bilancio comunale

1 . L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2 . La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità e pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3 . Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4 . Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 68

Rendiconto della gestione

1 . I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto del patrimonio.

2 . Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3 . La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 69

Attività contrattuale

1 . Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni.

2 . La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio ovvero da

deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

3 . La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 70

Revisori dei conti/Collegio dei revisori dei conti

1 . Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2 . L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3 . L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulle regolarità e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4 . Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5 . L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6 . L'organo di revisione, risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7 . All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art . 20 del D. Lgs . 3 febbraio 1993, n. 29.

Art . 71

Tesoreria

1 . Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a darne comunicazione all'Ente entro il giorno successivo;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi

di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge e dai contratti;

2 . I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art . 72

Controllo economico della gestione

1 . I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2 . Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art . 73

Termine per l'entrata in vigore

1 . Il presente statuto, che entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente, dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo, sostituisce lo statuto approvato con deliberazione consiliare n . 25 del 02 .03 .1995, modificata ed integrata con deliberazione n . 44 del 13 .04 .95.